

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 948)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 27 gennaio 1960 (V. Stampato n. 1657)

presentato dal Ministro dell'Interno

(SEGNÌ)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

col Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(TOGNI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(ZACCAGNINI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 4 FEBBRAIO 1960

Proroga delle provvidenze assistenziali a favore dei profughi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 1, comma primo, della legge 27 febbraio 1958, n. 173, le parole: « è concessa fino al 31 dicembre 1960 » sono sostituite con le parole: « è concessa fino al 31 dicembre 1963 ».

Nell'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge le parole: « dopo il 30 giugno 1959 » sono modificate in: « dopo il 30 giugno 1962 ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e all'articolo 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, sono prorogate fino al 31 dicembre 1963.

L'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, a favore dei profughi, è concessa fino al 31 dicembre 1963.

Art. 3.

Ai profughi che si dimetteranno dai Centri di raccolta, che abbiano superato il 65° anno di età o che siano del tutto inabili al proficuo lavoro, potrà venire concessa, ove ne facciano richiesta, in luogo delle provvidenze stabilite dall'articolo 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, l'assistenza di cui all'articolo 3 della medesima legge, anche oltre il termine del 31 dicembre 1963, e fino a che sussista lo stato di bisogno.

I profughi di cui al precedente comma, che non siano titolari di redditi nè abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento e si trovino in condizioni di abbandono, potranno venire ricoverati, previa stipulazione da parte del Ministero dell'interno di apposite convenzioni, in idonei istituti verso corresponsione di una retta giornaliera omnicomprendiva di lire 500 *pro capite*.

Art. 4.

L'articolo 8 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, è sostituito dal seguente:

« Nei concorsi per l'istituzione di nuove rivendite, ai sensi dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, hanno titolo di preferenza assoluta i profughi che risultano essere già intestatari di rivendite di generi di monopolio nei territori di provenienza.

In caso di decesso del titolare, prima del ripristino della licenza o dell'autorizzazione, il diritto passa agli eredi legittimi, limitatamente, peraltro, al coniuge o ad uno dei figli.

Analoga preferenza spetta nei concorsi per il conferimento di rivendite di 2ª categoria ai sensi dell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

Tutti gli altri profughi sono, nei concorsi suddetti, equiparati ai decorati al valor militare ».

Art. 5.

Per le finalità previste dal primo comma dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato l'ulteriore somma di lire cinque miliardi, in ragione di lire un miliardo nell'esercizio 1960-1961, due miliardi nell'esercizio 1961-62, due miliardi nell'esercizio 1962-63, da destinarsi a fabbricati di carattere popolare per i profughi.

Le somme non anticipate in un esercizio andranno in aumento a quelle da anticiparsi negli esercizi successivi.

Le somme, così somministrate, affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; corrispondentemente, con decreto del Ministro del tesoro, le stesse verranno stanziare in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e destinate alla concessione di sovvenzioni straordinarie all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati che curerà la realizzazione del programma

edilizio di cui al primo comma. Le anticipazioni suddette, saranno estinte con le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 4 marzo 1952, n. 137, unitamente ai relativi interessi, in 15 annualità anticipate al saggio del 5,80 per cento decorrenti dal 1° luglio dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale avranno avuto luogo.

Per la progettazione e direzione dei lavori l'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati potrà avvalersi dell'U.N.R.R.A.-Casas.

Tale programma, con l'indicazione delle località in cui gli alloggi dovranno essere costruiti, il relativo numero ed i tipi di costruzioni, sarà sottoposto dall'Opera all'approvazione dei Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.

Le abitazioni costruite con la sovvenzione di cui al presente articolo saranno assegnate in locazione o in proprietà con le modalità

di cui al decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2.

Art. 6.

Gli alloggi costruiti nelle provincie di Trieste, Gorizia ed Udine con lo stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, sono dati in gestione all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati con le modalità di cui all'articolo 22 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

Art. 7.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti di bilancio iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i servizi dell'assistenza pubblica.